

# **TI\_GERICHTE 17.2016.11 vom 2. April 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-04-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2016.11](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.11)

FR: TI\_GERICHTE 17.2016.11 du 2 avril 2016

IT: TI\_GERICHTE 17.2016.11 del 2 aprile 2016

## **Regeste**

È colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr) e infrazione alla norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr), l'automobilista che si mette alla guida in stato di spossatezza e, così facendo, non si accorge di un posto di blocco e lo supera senza fermarsi

## **Erwägungen**

### **E. 1**

è incensurato (AI 3). Accertamento dei fatti

#### **E. 1.1**

AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

##### **E. 1.1.1**

guida in stato di inattitudine per avere condotto l'autovettura Audi targata \_\_\_\_\_  
essendo in stato di spossatezza;

##### **E. 1.1.2**

infrazione alle norme della circolazione, per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, scientemente omesso di osservare il cartello triopan e il segnale luminoso dell'agente della polizia comunale (pila di segnalazione); fatti avvenuti a Lugano l'11.11.2014.

#### **E. 1.2**

AP 1 è condannato:

##### **E. 1.2.1**

alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 100.- cadauna, per un totale di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento);

##### **E. 1.2.2**

alla multa di fr. 700.- (settecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 7 (sette);

##### **E. 1.2.3**

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050- (millecinquanta) per il procedimento di primo grado. 2. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. 3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - 

tassa di giustizia	fr.	1'000.-	- altri
disborsi	fr.	200.-	fr. 1'200.-

 sono posti a carico di AP 1. 4.

Intimazione a: 5. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente  
La segretaria Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

## **E. 2**

La sera dell'11 novembre 2014 la polizia comunale di Lugano ha predisposto un posto di blocco per controllare i veicoli di passaggio poco dopo l'uscita autostradale di Lugano Sud (direzione sud - nord), più precisamente sul tratto di semiautostrada che porta verso la città. Come si legge nel rapporto di polizia, il blocco era così composto: - 2 veicoli di Polizia con luci blu accese, posizionati in modo trasversale onde sbarrare la corsia di destra e delimitare una zona di lavoro; - 3 agenti con pettorina lemon preposti alla sicurezza; - 1 agente con pettorina lemon e torcia con luce gialla accesa preposto al fermo dei veicoli (rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1). Quella stessa sera AP 1 percorreva l'autostrada A2 in direzione nord e, poco dopo la mezzanotte, imboccava l'uscita autostradale di Lugano Sud per rientrare al suo domicilio. Giunto all'altezza del posto di blocco, egli non si fermava e lo oltrepassava sulla carreggiata di sinistra. Due degli agenti presenti si lanciavano allora al suo inseguimento a bordo dell'autovettura di servizio con fari blu e segnali bitonali accesi (rapporto di servizio dell'11.11.2014, AI 1). L'autovettura di AP 1 si è fermata 400 metri dopo il posto di blocco. A quel momento i due poliziotti, armi di ordinanza alla mano (un MP5 e una pistola), intimavano a AP 1 di scendere dal veicolo con le mani alzate ("libere"), lo ammanettavano al suolo, controllavano il veicolo (senza che dal controllo emergesse nulla di sospetto) e procedevano alla sua identificazione. Sia la prova etilometrica che il controllo nel sistema di ricerca informatizzato della polizia (RIPOL) davano esito negativo (rapporto di servizio 11.11.2014, allegato al rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1, pag. 2). Alla 1.30 AP 1 veniva preso in consegna dagli agenti della polizia cantonale per essere interrogato sull'accaduto (protocollo passaggio consegne, allegato al rapporto di polizia 02.12.2014, AI 1).

## **E. 3**

cpv. 3 lett. c OSStr). c.2. D'altro lato, il contenuto del rapporto di polizia è supportato dagli elementi oggettivi in atti. Vi è, infatti, allegata al rapporto di servizio, una fotografia scattata sul luogo dei fatti che ritrae in primo piano un segnale triopan danneggiato - a dimostrazione, dunque, che il cartello c'era - e che, sullo sfondo, lascia intravedere la sagoma di quella che altro non può essere che una lampada ad intermittenza (cfr. AI 1). Contrariamente a quanto pretende l'appellante, il fatto che sotto la dicitura "danni a terzi" nel rapporto della polizia cantonale sia stato indicato genericamente il triopan di polizia, senza menzionare espressamente anche la lampada (AI 1), non muta questa conclusione.

Non si tratta, infatti, della richiesta di risarcimento presentata dalla parte lesa (polizia comunale di Lugano), ma unicamente di un'indicazione approssimativa e non vincolante inserita dalla polizia cantonale nel suo rapporto e che, in quanto tale, non prova alcunché.

c.3. Infine, il rapporto di polizia - laddove certifica della presenza del cartello triopan e della luce lampeggiante - è supportato dal normale andamento delle cose e dall'esperienza della vita. Non è, infatti, ipotizzabile che un posto di blocco - specie se approntato di notte - non venga adeguatamente segnalato: non ha, infatti, da essere argomentato per spiegare come soltanto degli agenti totalmente irresponsabili e noncuranti, non solo delle prescrizioni e dell'incolumità degli utenti della strada, ma anche totalmente noncuranti della loro sorte possano omettere di segnalare adeguatamente un posto di blocco. È, infatti, la loro incolumità fisica ad essere, per prima, messa in pericolo quando il blocco non è rispettato.

d. Posto che, quella sera, il posto di blocco era stato adeguatamente segnalato tramite cartello triopan con luce lampeggiante, non vi sono dubbi che lo fosse anche nel momento in cui AP 1 è giunto sul posto poco dopo la mezzanotte. La tesi difensiva secondo cui, se presente, il triopan era già stato urtato e danneggiato da altre vetture transitate in precedenza non può, infatti, essere condivisa perché, di nuovo, non vi è motivo di scostarsi da quanto riportato nei rapporti di polizia e confermato dal teste \_\_\_\_\_ al dibattimento d'appello: " a domanda della Presidente rispondo che, all'arrivo del signor AP 1, noi stavamo lavorando con il posto di blocco da circa mezz'ora. Fin lì non abbiamo avuto nessun problema. Tutti i veicoli si sono fermati. Il triopan è sempre stato, sino all'arrivo della vettura guidata dal signor AP 1, lì dove l'avevamo posato. Preciso sempre con la lampada ad intermittenza funzionante " (verb. dib. d'appello, pag. 5). Gli agenti sul posto, e in particolare l'agente che era preposto al fermo dei veicoli e che aveva, pertanto, lo sguardo rivolto alla strada, avrebbero forzatamente notato se il cartello fosse stato urtato in precedenza da altri veicoli e non fosse stato al suo posto sulla carreggiata al momento in cui la vettura di AP 1 si è avvicinata al posto di blocco. Infatti, anche se era buio, la configurazione della strada in quel punto garantiva la visuale sul cartello dotato di una luce ad intermittenza (cfr. ricostruzione della posizione del cartello triopan e del blocco di polizia allegata al rapporto di servizio, AI 1).

e. Questa Corte accerta, dunque, che, quando AP 1 ha imboccato l'uscita di Lugano Sud, sulla carreggiata c'era un cartello triopan (con la scritta "polizia", cfr. fotografie allegate al rapporto di servizio, AI 1) dotato di luce lampeggiante che segnalava la presenza, un centinaio di metri più avanti, del posto di blocco composto da due vetture della polizia con luci blu accese e da quattro agenti fermi sulla corsia destra della carreggiata.

#### **E. 4**

Secondo la versione degli agenti di polizia, vedendo il veicolo sopraggiungere a velocità elevata senza apparente intenzione di decelerare, l'agente preposto al fermo dei veicoli ha indicato a AP 1 di rallentare con l'apposita pila di segnalazione. Come emerge dal rapporto di polizia, si trattava dell'agente \_\_\_\_\_ che - come spiegato da \_\_\_\_\_ al dibattimento d'appello - aveva appena sostituito al posto di "vedetta" l'agente \_\_\_\_\_, in quel momento occupato a controllare un veicolo appena fermato (verb. dib. d'appello, pag. 5). L'imputato non ha, però, reagito al segnale e ha continuato la sua corsa, andando a collidere con il cartello triopan posto sulla strada (rapporto di servizio, AI 1, pag. 1; verb. dib. d'appello, pag. 5). La versione di AP 1 è diversa. Innanzitutto, egli sostiene che sarebbe stato per lui impossibile vedere la segnalazione manuale dell'agente, ritenuto che è stata data quando egli si trovava ad una distanza di 250/300 metri dall'agente e, dunque, a una distanza che, a causa della pioggia e della configurazione della strada, gli impediva la

visuale. Ma non solo. AP 1 ha, pure, escluso di aver colliso con il cartello triopan (verbale di interrogatorio dell'imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pagg. 1-2, verb. dib. d'appello, pag. 2). Per questa Corte, la versione degli agenti di polizia - disinteressata, lineare e ribadita in aula - è di nuovo preferibile a quella di AP 1 che, avendo dimostrato di non essere credibile proprio sul fatto che il posto di blocco fosse adeguatamente segnalato, e in particolare sulla presenza del cartello triopan, nemmeno può esserlo quando nega sia di aver visto il segnale datogli dall'agente, sia di aver colliso con il cartello stradale. Le argomentazioni difensive non sono atte a mutare questa conclusione. Sulla pretesa impossibilità per AP 1 di scorgere la segnalazione luminosa manuale, ci si limita ad osservare che, evidentemente, la segnalazione è stata fatta dall'agente soltanto quando AP 1 è entrato nel suo campo visivo, ragion per cui, a quel momento, egli era, a sua volta, forzatamente in grado di scorgersela. Che ciò sia avvenuto 300, 250, 200 o 150 metri prima del posto di blocco poco cambia. Determinante è che la segnalazione è stata fatta e che AP 1 avrebbe dovuto vederla e agire di conseguenza. Ciò che, invece, non ha fatto. Nemmeno è possibile credere a AP 1 quando sostiene di non avere urtato il triopan. Non solo perché, come visto, sin lì gli agenti non avevano registrato alcun problema. Ma, soprattutto, perché che AP 1 abbia, davvero, urtato il segnale triopan è provato dalla testimonianza dell'agente \_\_\_\_\_ : “ Quel che ricordo è che, poco prima che arrivasse la vettura di AP 1, un collega ha gridato “attenzione, attenzione”. Noi ci siamo buttati dall'altra parte. Non ho visto il triopan volare perché ero girato di spalle, intento a fare la sicurezza del controllo del veicolo fermato. Ho però sentito il botto che, dopo, ho capito essere stato causato dal triopan colpito” (verb. dib. d'appello, pag. 5). La constatazione da parte della polizia cantonale della mancanza di danni “apparenti” sulla vettura di AP 1, non muta questo accertamento. Il modello di autovettura su cui AP 1 viaggiava, (Audi A4 Allroad, rapporto di polizia, AI 1, pag. 3) è, peraltro, caratterizzato da una carrozzeria rialzata e da una protezione sottoscocca in acciaio sia anteriormente che posteriormente ( <http://www.audi.ch/ch/brand/it/neuwagen/a4/a4aq/informieren/design/exterieur.html> ) : sono questi accorgimenti che hanno evidentemente protetto la carrozzeria evitando che la collisione con il triopan - che è un cartello mobile, pieghevole e pertanto sprovvisto di una struttura massiccia - la danneggiasse. Di nessuna valenza probatoria al riguardo è, infine, la dichiarazione 14 marzo 2016 prodotta da AP 1 al dibattimento d'appello (doc. dib. d'appello 1) già solo per il fatto che la Carrozzeria \_\_\_\_\_ ha preso in consegna e controllato la vettura di AP 1 soltanto l'8 febbraio 2016, e cioè quasi due anni dopo i fatti oggetto del presente procedimento. Questa Corte accerta pertanto che, giunto in prossimità del posto di blocco, AP 1 - nonostante il cartello triopan dotato di segnale luminoso posizionato sulla corsia destra prima del posto di blocco, la segnalazione con la pila luminosa e le luci lampeggianti delle due vetture della polizia - non ha rallentato ed ha colliso con il cartello, danneggiandolo.

## **E. 5**

Questo accertamento di fatto, da solo, dimostra come la tesi difensiva sia totalmente fuori luogo poiché contraria alla realtà di fatti.

## **E. 6**

Accertato che sia la presenza del posto di blocco (segnalato dal cartello triopan con luce e reso evidente dalle luci lampeggianti sulle due auto di polizia) sia il segnale fatto manualmente dal poliziotto (che ha usato una pila di segnalazione) erano oggettivamente evidenti (prova ne é che altri automobilisti hanno visto il posto di blocco e si sono fermati,

cfr. verb. dib. d'appello, pag. 5), è chiaro che, se AP 1 non li ha visti, è perché ha ommesso di prestare la dovuta attenzione alla guida. Secondo quanto imputato a AP 1 con il DA, questa mancanza di attenzione è dovuta allo stato di spossatezza in cui egli si trovava quella sera. Al di là delle versioni via via sostenute da AP 1 (PS 11.11.2014, allegato al rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1, pag. 4; verbale di interrogatorio dell'imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pagg. 1-2; verb. dib. d'appello, pag. 2), la tesi accusatoria merita conferma poiché sostenuta dalle dichiarazioni dello stesso imputato sul modo in cui egli ha trascorso la giornata prima di mettersi alla guida della sua autovettura. Egli ha, infatti, affermato non solo di aver lavorato tutto il giorno a \_\_\_\_\_, ma di aver avuto una giornata lavorativa pesante (PS AP 1 11.11.2014, AI 1, pag. 4), di avere, poi, fatto spinning per 1 ora in palestra a Mendrisio e di avere, in seguito, guidato per 25-30 km per andare dalla sorella a \_\_\_\_\_ (CO). Lì ha trascorso la serata bevendo dell'acqua e mangiando unicamente una pera per poi rimettersi alla guida e raggiungere, poco dopo la mezzanotte, l'uscita di Lugano Sud (PS AP 1 11.11.2014, AI 1, pag. 3). In particolare, il fatto di aver mangiato poco o nulla, nemmeno dopo aver praticato dello sport, ha certamente contribuito - insieme all'ora tarda e alle cattive condizioni meteorologiche - a creare lo stato di spossatezza in cui egli si trovava quando è giunto in prossimità del posto di blocco. Del resto, il fatto che AP 1 - non solo immediatamente dopo i fatti, ma anche davanti agli agenti che lo hanno interrogato due ore più tardi - ha ipotizzato, per giustificare il proprio comportamento, un colpo di sonno, non fa che confermare, non solo che egli quella sera si è messo alla guida in evidente stato di spossatezza, ma anche che egli era consapevole di essere particolarmente stanco. Non fosse stato così, l'ipotesi giustificativa sarebbe stata diversa. Il panico provato da AP 1 confrontato con due agenti con le armi spianate non basta - contrariamente a quanto egli pretende - a spiegare perché egli ha proposto proprio quella giustificazione. E questo, a maggior ragione se si pensa che egli ha proposto la stessa giustificazione agli agenti della polizia cantonale che lo interrogavano almeno un paio d'ore dopo: se la causa del suo mancato tempestivo avvistamento del blocco fosse stata un'altra, a quel momento, smaltito il panico, AP 1 avrebbe dato una spiegazione diversa. Infine, nemmeno il fatto che gli agenti della polizia cantonale, al momento in cui l'hanno preso in custodia e interrogato, non hanno notato segni di stanchezza e/o sonnolenza può avere una valenza probatoria particolare. E' cosa nota, infatti, che eventi acuti quali quelli vissuti da AP 1 quella sera stimolano la produzione di adrenalina i cui effetti sono pure noti. Per questa Corte è, dunque, accertato che, a causa dello stato di spossatezza in cui si trovava, AP 1 non ha scorto né il triopan di polizia, né le luci blu delle auto di polizia né la segnalazione dell'agente preposto al fermo dei veicoli, ha proseguito la sua corsa, travolto il triopan e si è accorto del posto di blocco solo all'ultimo momento, appena in tempo per infilarsi sulla corsia libera e superare il posto di blocco senza urtare le vetture della polizia e investire gli agenti presenti sul posto, che sono comunque stati costretti ad indietreggiare dalla loro posizione per mettersi al sicuro. Quanto accaduto in seguito - in particolare la questione a sapere se AP 1, oltrepassato il blocco di polizia, si è fermato spontaneamente (come da lui sostenuto e confermato da \_\_\_\_\_ in aula) o solo in seguito all'intervento degli agenti che gli hanno bloccato la strada - può rimanere indeciso: la questione è irrilevante poiché, a quel momento, i reati prospettati all'imputato erano già consumati. Per questo, l'indicazione del "darsi alla fuga a velocità sostenuta" viene tolta dalla descrizione dei fatti costitutivi di reato. Diritto

a. Giusta l'art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi (oltre allo stato di ebbrietà). Fra gli altri motivi che causano un'inabilità alla guida vi è lo stato di spossatezza (Bussy/Rusconi/Jeanneret, Code suisse de la circulation routière, Basilea 2015; n. 2.2.4. ad art. 91; Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berna 2007, Berna 2007, n. 36 ad art. 91; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Zurigo/San Gallo 2011, n. 54 ad art. 91). b. L'art. 90 cpv. 1 LCStr prevede che è punito con la multa chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere né di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Secondo l'art. 27 cpv. 1 LCStr l'utente della strada deve osservare sia i segnali e le demarcazioni stradali (fra cui il segnale "altri pericoli" collocato prima dei posti di intercezione della polizia, art. 15 cpv. 2 OSStr), che le istruzioni della polizia (cfr. Bussy/Rusconi/Jeanneret, Code suisse de la circulation routière, Basilea 2015; n. 5.1. e segg. ad art. 27) e, a norma dell'art. 32 cpv. 1 LCStr, deve sempre adattare la velocità alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. c. Il reato di guida in stato di inattitudine (art. 91 LCStr) può stare in concorso con quello di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 LCStr) (Bussy/Rusconi/Jeanneret, op. cit., n. 6.2. ad art. 91; Jeanneret, op. cit., n. 144 ad art. 91, Giger, Komm. SVG, Zurigo 2008, n. 40 ad art. 91; Weissenberger, op. cit., n.32 ad art. 91).

## **E. 8**

In concreto non vi sono dubbi che, mettendosi alla guida della sua autovettura dopo avere trascorso la giornata nel modo descritto, AP 1 si è reso colpevole del reato di guida in stato di inattitudine. Egli era, infatti, assolutamente consapevole di essere particolarmente stanco a causa della pesante giornata lavorativa avuta, del fatto che - pur dopo aver praticato dello sport - non aveva praticamente mangiato nulla, dell'ora tarda e delle cattive condizioni stradali. Altrettanto evidente è che egli si è reso colpevole del reato di infrazione alle norme della circolazione, almeno per dolo eventuale (art. 90 cpv. 1, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr). Non occorre, infatti, dilungarsi per spiegare che chiunque, nel predetto stato psico-fisico, si mette allo guida del proprio autoveicolo, si assume consapevolmente il rischio di non essere in grado di prestare la dovuta attenzione alla strada e, perciò, di non rispettare i segnali e le segnalazioni della polizia e di non riuscire a frenare in tempo per potersi fermare, in sicurezza, ad un posto di blocco. A titolo abbondanziale, si osserva che, nella misura in cui i poliziotti sono stati costretti a spostarsi dalla strada per evitare di essere investiti, la mancata osservanza da parte di AP 1 dei segnali a lui dati costituisce un'infrazione grave alle norme della circolazione stradale (Bussy/Rusconi/Jeanneret, op. cit., 4.8 ad art. 90; STF del 30.09.2014, inc. 6B\_628/2014, consid. 1.5). E' solo in applicazione del divieto della reformatio in pejus, che viene confermata la condanna ex art 90 cpv. 1 LCStr (DTF 139 IV 282). Commisurazione della pena

## **E. 9**

La pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e la multa di fr. 700.- decise dal primo giudice e, peraltro, non oggetto di specifica contestazione, appaiono adeguate alla colpa dell'appellante e vanno, pertanto, confermate. L'ammontare dell'aliquota, fissato dal primo giudice in fr. 100.- e pure rimasto incontestato, deve essere confermato soltanto in virtù del principio del divieto della

reformatio in pejus. La situazione finanziaria dell'imputato, così come accertata al dibattimento d'appello, avrebbe infatti imposto di stabilire un ammontare dell'aliquota superiore ai fr. 100.- decisi in prima sede. Risarcimenti, tasse e spese

**E. 10**

Visto l'esito dell'appello, non entra in considerazione il risarcimento delle spese di patrocinio e di trasferta preteso dall'imputato, a cui vanno invece accolte sia le spese della procedura di primo grado, che quelle della procedura d'appello (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cpv. 1 e 91 cpv. 2 lett. b LCstr,

**E. 15**

cpv. 2 OSStr, nonché sulle spese l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza:

**E. 26**

cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cpv. 1 e 91 cpv. 2 lett. b LCstr,

15 cpv. 2 OSStr,

nonché sulle spese l'art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

Di conseguenza:

1.1.1. guida in stato di inattitudine per avere condotto l'autovettura Audi targata \_\_\_\_\_ essendo in stato di spossatezza;

fatti avvenuti a Lugano il 11.11.2014.

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di AP 1.

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.